Allegato alla deliberazione del C.C. n… del ……

COMUNE DI SERRE
Provincia di Salerno
Tel. 0828/974900 Fax: 0828/974798
http://www.comune.serre.sa.it e-mail: ufficio.tecnico@comune.serre.sa.it

Articoli 97, 117, comma sesto, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione Articoli 3, comma 4; 7 e 191, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Articoli 91 comma 2, 125 e 204 comma 4, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Articoli 173 e ss., 267, 329 e ss., D.P.R. 5/10/2010, n. 207.

REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 31/05/2013

SOMMARIO

TITOLO I

NORME GENERALI
Articolo 1.- *Oggetto del regolamento* 4
Articolo 2.- *Limiti di applicazione - Divieto di frazionamento* 4
Articolo 3.- *Responsabile della procedura di affidamento in economia* 5
Articolo 4.- *Sistemi di acquisizione* 5
Articolo 5.- *Operatori economici e relativi elenchi* 5

TITOLO II

PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI
Articolo 6.- *Individuazione dei beni acquisibili in economia* 6
Articolo 7.- *Individuazione dei servizi acquisibili in economia* 7
Articolo 8.- *Acquisizione in economia in casi particolari* 9
Articolo 9.- *Modalità di esecuzione delle spese di importo pari o superiore alla soglia di cui all'Art. 2, comma 1- e (40.000 €uro)* 9
Articolo 10.- *Modalità di esecuzione delle spese di importo inferiore alla soglia di cui all'Art. 2, comma 1-e (40.000 €uro)* *10*
Articolo 11. - Verifica della prestazione 10
Articolo 12. - Termini e modalità di pagamento 10

TITOLO III

PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI TECNICI
Articolo 13. - Definizione di servizi tecnici acquisibili in economia 10
Articolo 14. -Modalità di esecuzione delle spese di importo inferiore alla soglia di cui all'Art. 2, comma 1-g (40.00 €uro) 11
Articolo 15. - Determinazione dell'importo stimato delle prestazioni professionali 11
Articolo 16.-Acquisizione della prestazione e stipulazione della convenzione/disciplinare 11
Articolo 17. - Termini e modalità di pagamento 12

TITOLO IV

PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

CAPO I - NORME GENERALI
Articolo 18. - Tipologie dei lavori eseguibili in economia 12

CAPO II - SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA
Articolo 19. - Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta 13
Articolo 20. - Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta 14

CAPO III - SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO
Articolo 21. - Procedura per l'esecuzione a cottimo 14
Articolo 22. - Affidamento dei lavori 14
Articolo 23. - Consegna dei lavori 15
Articolo 24. - Inadempimento 15

CAPO IV - CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA
Articolo 25. - Contabilizzazione dei lavori in economia 15
Articolo 26. - Rendiconto finale delle spese e certificato di regolare esecuzione 16
Articolo 27. -Termini e modalità di pagamento 16
Articolo 28. - Lavori non previsti 16
Articolo 29. - Perizie suppletive 16

CAPO V - LAVORI URGENTI
Articolo 30. - Lavori d'urgenza 17
Articolo 31. - Lavori di somma urgenza 17
Articolo 32. - Interventi contingibili ed urgenti 18

TITOLO V

NORME COMUNI
Articolo 33. - Determinazione a contrattare. Tracciabilità dei flussi finanziari. 18
Articolo 34. - Procedura di scelta del contraente 18
Articolo 35. - Offerta economicamente più vantaggiosa 20
Articolo 36. - Verifica anomalia delle offerte 20
Articolo 37. - Aggiudicazione definitiva 21
Articolo 38. - Stipulazione del contratto 21
Articolo 39. -Ulteriori indicazioni per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti 21
Articolo 40. - Interventi misti 22

TITOLO VI

NORME FINALI
Articolo 41. - Rinvio dinamico 22
Articolo 42. – Centrale Unica di Committenza *23*
Articolo 43. - Accesso ai procedimenti 23
Articolo 44. - Entrata in vigore - Abrogazioni - Pubblicità 23

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, in attuazione dell'articolo 125 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (di seguito denominato "Codice dei contratti pubblici" o semplicemente "Codice") e del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 (di seguito denominato "Regolamento di esecuzione del Codice"). In particolare, ai sensi della predetta normativa vengono individuati i beni, i servizi, compresi quelli attinenti l'architettura e l'ingegneria ed i lavori, acquisibili in economia da parte del Comune di Serre .

Articolo 2
Limiti di applicazione - Divieto di frazionamento

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle spese in economia disposte dal Comune nei limiti di importo stabiliti dal Codice dei contratti pubblici che, alla data del 31/05/2012, risultano essere i seguenti (Regolamento Commissione U.E. n. 1251 del 30/11/11):
   a. €uro 200.000 (IVA esclusa) per fornitura di beni e prestazione di servizi *(Art. 125,comma 9 e Art. 28, D.Lgs. 163/2006);*
   b. €uro 200.000 (IVA esclusa) per affidamento di lavori tramite cottimo fiduciario *(Art.125, commi 5 e 6, D.Lgs. 163/2006);*
   c. €uro 50.000 (IVA esclusa) per affidamento di lavori in amministrazione diretta *(Art.125, comma 5, D.Lgs. 163/2006);*
   d. €uro 300.000 (IVA esclusa) per lavori attinenti i beni culturali *(Art. 204, D.Lgs.163/2006);*
   e. €uro 40.000 (IVA esclusa) per affidamento diretto di fornitura di beni e prestazione di servizi *(Art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006);*
   f. €uro 40.000 (IVA esclusa) per affidamento diretto di lavori *(Art. 125, comma 8, D.Lgs.163/2006);*
   g. €uro 40.000 (IVA esclusa) per affidamento diretto di prestazione di servizi tecnici *(Art.125, comma 11, D.Lgs. 163/2006).*
2. Detti limiti, da intendersi adeguati ai sensi del successivo articolo 41, non possono essere superati, nemmeno con perizie suppletive o di variante, proroghe, appendici contrattuali o altre modalità di estensione o integrazione dell'impegno economico iniziale.
3. E' assolutamente vietata la suddivisione artificiosa della spesa al fine di eludere i limiti di valore stabiliti dalla legge e/o dal presente regolamento. Inoltre, fermi restando i principi e le modalità di trasparenza, rotazione e parità di trattamento stabilite dalla normativa, nel caso di più acquisizioni dirette ripetute, anche a distanza di tempo, del medesimo tipo di bene, servizio o fornitura dallo stesso soggetto, le medesime acquisizioni si sommano al fine di stabilire l'applicabilità o meno delle ipotesi di affidamento diretto previste dal Codice e/o dal presente Regolamento.
4. La Giunta Comunale, al fine di razionalizzare la spesa dell'Ente, per periodi definiti e/o per specifici beni, servizi e lavori, può adottare atti d'indirizzo intesi a limitare o specificare i campi di applicazione e gli importi di cui al presente Regolamento, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Articolo 3
Responsabile della procedura di affidamento in economia

1. L'esecuzione delle spese in economia è disposta, nell'ambito degli obiettivi e delle risorse assegnate e con l'osservanza delle norme del presente regolamento, dal dirigente competente per materia.
2. Per ogni acquisizione in economia il Comune opera attraverso un responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e 125 del Codice dei contratti pubblici.
3. Fino a quando non sia disposta la nomina, è considerato responsabile del procedimento il dirigente competente per materia.

Articolo 4
Sistemi di acquisizione

1. L'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture può essere effettuata, entro i limiti economici di cui all'Art. 2:
   a) mediante amministrazione diretta, sotto la direzione del responsabile del procedimento, con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione;
   b) mediante cottimo fiduciario, procedura in cui le acquisizioni avvengono attraverso affidamento a terzi, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenco di operatori economici predisposto dal Comune.

2. Ai sensi dell'articolo 26 della legge 23/12/1999, n. 488, e successive modifiche, l'acquisizione di beni e servizi può anche avvenire direttamente, al di fuori dell'acquisizione in economia, tramite le convenzioni di cui al medesimo articolo, stipulate dalla Consip s.p.a. Quando si ricorra all'acquisizione di beni e servizi in economia ai sensi del presente regolamento, la rilevazione delle migliori condizioni di mercato deve avere come parametri di riferimento di prezzo e qualità quelli ottenuti nelle gare espletate dalla Consip s.p.a. stessa, secondo il comma 3 del medesimo articolo 26, salvo che si tratti di beni o servizi non compresi nelle convenzioni stipulate dalla Consip medesima. Pertanto, prima di procedere all'affidamento di forniture in economia, i soggetti abilitati ai sensi del presente regolamento devono sempre preliminarmente procedere alla verifica della presenza o meno di convenzioni Consip in materia: nelle determinazioni a contrattare ed in quelle di affidamento di forniture di beni e servizi in economia, di cui ai successivi articoli, occorre dichiarare il rispetto della norma di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 488/1999 o l'inesistenza di convenzioni Consip relativamente alla fornitura da acquisire e, nel primo caso, farne pervenire copia all'organismo comunale che esercita il controllo di gestione, ai sensi del comma 4 della medesima norma.

Articolo 5
Operatori economici e relativi elenchi

1. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dal Codice dei contratti pubblici per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
2. La Giunta Comunale può decidere di istituire, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 125, commi 11 e 12, del Codice dei contratti pubblici, elenchi degli operatori economici per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori mediante cottimo fiduciario, definendo i criteri per la formazione e l'aggiornamento degli

elenchi stessi. Tali elenchi possono essere predisposti non al solo uso esclusivo delle procedure in economia, ma anche essere funzionali alle ricerche di mercato da espletare preliminarmente alla selezione degli operatori economici da invitare nell'ambito delle procedure previste dalla normativa vigente, per quanto compatibili.

TITOLO II

PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

Articolo 6
Individuazione dei beni acquisibili in economia

1. Ferma restando l'osservanza dell'articolo 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e successive modifiche, le forniture che possono essere eseguite in economia da parte del Comune di Serre , nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente regolamento, sono le seguenti:
   a) cancelleria, stampati, modulistica;
   b) libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere, periodici;
   c) mobili, arredi, suppellettili, pareti attrezzate, armadi e scaffalature, specialmente nei casi in cui debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti, come, ad esempio, mobili e soprammobili di complemento, tende, apparecchi di illuminazione;
   d) macchine per ufficio, macchine per scrivere, calcolatrici, duplicatori e fotoriproduttori;
   e) hardware, software, attrezzature accessorie e materiali di consumo per il sistema informativo;
   f) beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
   g) vestiario ed accessori per i dipendenti comunali aventi diritto, comprese le armi per il personale della polizia municipale;
   h) dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
   i) apparecchiature ricetrasmittenti e telefoniche con i rispettivi accessori;
   j) attrezzature per il servizio comunale di protezione civile;
   k) autoveicoli, motocicli, macchinari vari a motore e biciclette;
   l) combustibili, carburanti e lubrificanti per autoveicoli, motocicli e macchinari vari a motore;
   m) combustibile per il riscaldamento di immobili;
   n) acqua, gas, energia e telefono, compresi gli allacciamenti degli immobili alle reti elettriche, telefoniche e telematiche;
   o) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.) p) illuminazione, riscaldamento e climatizzazione dei locali;
   q) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozzelle, pedane, segnaletica);
   r) materiale vario, attrezzature e macchinari per la pulizia degli edifici, per la manutenzione e riparazione dei beni mobili ed immobili;
   s) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
   t) elettrodomestici, attrezzature ed utensileria varia per cucine e refettori;
   u) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
   v) attrezzi e materiali sportivi per le strutture scolastiche e gli impianti sportivi;

w) attrezzature didattiche per le scuole materne, elementari e medie;
x) attrezzature tecniche, scientifiche, antincendio, e dispositivi antifurto;
y) prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
z) attrezzature varie e materiale di consumo da utilizzarsi in occasione di manifestazioni promosse o organizzate dal Comune di Serre ;
aa) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
bb) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali;
cc) attrezzature tecniche per le squadre operai e relativi materiali di consumo, cemento, malte, calce, mattoni, sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali, vernici, pitture, prodotti isolanti o di protezione;
dd) segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
hh) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi;
ii) ogni altra fornitura non prevista nei precedenti punti, suscettibile di acquisizione in economia nell'ambito delle attività istituzionali del Comune.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 7 o all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 18.

Articolo 7
Individuazione dei servizi acquisibili in economia

1. Ferma restando l'osservanza dell'articolo 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e successive modifiche, i servizi che possono essere affidati in economia da parte del Comune di Serre , nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente regolamento, sono i seguenti:
   a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A del Codice;
   b) noleggio, manutenzione, riparazione e lavaggio autoveicoli;
   c) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A del Codice;
   d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A del Codice;
   f) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A del Codice, compresi i contratti assicurativi per dipendenti e amministratori, nonché per beni mobili ed immobili, e i contratti di leasing;
   g) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A del Codice,compresi l'assistenza e manutenzione hardware e software, i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
   h) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A del Codice, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
   i) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A del Codice,compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;

j) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato II.A del Codice,

k) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A del Codice, compresa la predisposizione e lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;

l) servizi pubblicitari cui all'allegato II.A del Codice, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;

m) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A del Codice,

n) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A del Codice, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;

o) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A del Codice, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

p) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B del Codice, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;

q) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B del Codice, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi;

r) servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;

s) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B del Codice, compresi i servizi di vigilanza, sorveglianza e custodia di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;

t) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B del Codice, comprese gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

u) servizi sanitari e sociali cui all'allegato II.B del Codice, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;

v) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B del Codice, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;

w) custodia e attività attinenti ai cimiteri comunali;

x) manutenzione e riparazione impianti semaforici;

y) manutenzione e riparazione apparati radio ed attrezzature di protezione civile;

z) manutenzione e riparazione armi in dotazione, nonché partecipazione ai corsi di tiro per i componenti del Corpo di Polizia Municipale;

aa) assistenza medica durante manifestazioni promosse o coordinate dal Comune;

bb) allestimento di strutture e quant'altro occorrente in occasione di manifestazioni promosse dal Comune;

cc) servizi tecnici di cui al successivo Titolo III, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

dd) ogni altro servizio non previsto nei precedenti punti, suscettibile di acquisizione in economia nell'ambito delle attività istituzionali del Comune, compresi tutti quelli indicati negli allegati II.A e II.B al Codice dei contratti pubblici.

Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 6 o all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 18.

Articolo 8
Acquisizione in economia in casi particolari

1. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
   a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
   b) necessità di completare prestazioni non previste da un contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
   c) prestazioni periodiche di forniture o servizi nella misura strettamente necessaria, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
   d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, nonché per il patrimonio storico, artistico o culturale.

Articolo 9
Modalità di esecuzione delle spese di importo pari o superiore alla soglia di cui all'Art. 2, comma 1-e (40.000 €uro)

1. Per forniture di beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di cui al precedente Art. 2, comma 1-e ed inferiore alla soglia di cui al comma 1-a del medesimo Art. 2, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento.
2. La procedura di scelta del contraente è regolata dagli articoli 36 e seguenti del presente regolamento. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, la scelta dei soggetti affidatari può essere riservata alle cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata. In tal caso, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.
3. L'acquisizione del bene o del servizio è disposta con determinazione del dirigente competente che provvederà, altresì, alla conclusione del contratto a mezzo di scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico, ai sensi del successivo articolo 39. Si applica il precedente articolo 4, comma 3.

Articolo 10
Modalità di esecuzione delle spese di importo inferiore alla soglia di cui all'Art. 2, comma 1-e (40.000 €uro)

1. Per forniture di beni o servizi di importo inferiore alla soglia di cui al precedente Art. 2, comma 1-e, è consentito l'affidamento diretto ad un determinato operatore economico, salvo che il responsabile del procedimento ritenga di acquisire più offerte, in modo da verificare i requisiti qualitativi della prestazione e la congruità dei prezzi.
2. L'acquisizione del bene o del servizio è disposta con determinazione del dirigente competente che provvederà, altresì, alla conclusione del contratto a mezzo di lettera commerciale, scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico, ai sensi del successivo articolo 39. Si applicano i precedenti articoli 2, comma 3 e 4, comma 3.

Articolo 11
Verifica della prestazione

1. Per la liquidazione dei beni e dei servizi acquisiti in economia è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione/fornitura, sottoscritta dal responsabile del procedimento e controfirmata dal dirigente competente.

Articolo 12
Termini e modalità di pagamento

1. I pagamenti sono disposti con le modalità e nei termini indicati nel contratto e nella lettera-invito, previo accertamento della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, da parte del soggetto competente di cui all'articolo 3. Essi sono disposti entro trenta giorni dalla data di accertamento/attestazione della regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura, fatti salvi termini superiori stabiliti contrattualmente nel rispetto del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

TITOLO III

PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI TECNICI

Articolo 13
Definizione di servizi tecnici acquisibili in economia

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 125, comma 11, del Codice e 267, comma 10, del Regolamento di esecuzione del Codice, possono essere affidati in economia da parte del Comune di Serre i servizi tecnici di seguito definiti, se d'importo inferiore alla soglia di cui al precedente Art. 2, comma 1-g. Ai fini del presente titolo, le prestazioni di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice dei contratti pubblici e all'articolo 252 del Regolamento di esecuzione del Codice, quali la progettazione, la direzione lavori e le connesse attività tecnico-amministrative, ivi compresi gli incarichi di collaudo, di validazione dei progetti e le attività di supporto al responsabile unico del procedimento, sono denominati servizi tecnici.
2. In particolare, rientrano nell'ambito dei servizi tecnici di cui al primo comma, quelli di seguito elencati in via non esaustiva:
   a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice ed all'articolo 252 del Regolamento di esecuzione del Codice;
   b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;

c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, l'accatastamento e la documentazione catastale, ecc.);
e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A;
f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, o non prevista da tariffe professionali di legge, ma connessa alle suddette prestazioni.

Articolo 14
Modalità di esecuzione delle spese di importo inferiore alla soglia di cui all'Art. 2, comma 1-g (40.000 €uro)

1. I servizi tecnici il cui importo, stimato ai sensi del successivo articolo, è inferiore alla soglia di cui al precedente articolo 2, comma 1-g, il responsabile del procedimento può procedere mediante affidamento diretto ad un determinato operatore economico, salvo che il responsabile del procedimento ritenga di acquisire più offerte, in modo da verificare i requisiti qualitativi della prestazione e la congruità dei prezzi.
2. L'affidamento del servizio è disposto con determinazione del dirigente competente che provvederà, altresì, alla conclusione del contratto a mezzo di lettera commerciale/disciplinare d'incarico, ai sensi del successivo articolo 16. Si applica il precedente articolo 2, comma 3.
3. Qualora l'importo stimato sia pari o superiore alla soglia di cui al precedente articolo 2, comma 1-g, e inferiore alla soglia di cui all'Art. 91, comma 1 del Codice dei contratti pubblici (100.000 €uro), l'affidamento del servizio avviene ai sensi degli articoli 91, comma 2 del Codice, come regolamentato dall'articolo 267 del Regolamento di esecuzione del Codice.

Articolo 15
Determinazione dell'importo stimato delle prestazioni professionali

1. La determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o da contrattare con l'operatore economico è effettuata dal responsabile del procedimento a seguito di una corretta analisi della prestazione richiesta, tenendo conto, tra l'altro, del grado di complessità dell'incarico, dell'importanza dell'opera, nonché delle voci di costo comprensive di spese, oneri e contributi.

Articolo 16
Acquisizione della prestazione e stipulazione della convenzione/disciplinare

1. L'acquisizione della prestazione è disposta con determinazione del dirigente competente, che provvederà altresì alla conclusione della convenzione/disciplinare a mezzo di scrittura privata, anche tenendo conto di eventuali schemi-tipo adottati dall'Amministrazione Comunale.
2. Per i servizi di progettazione il professionista incaricato dovrà presentare una polizza di responsabilità civile professionale, costituita nei modi, nei tempi e nelle forme di cui all'articolo 111 del Codice dei contratti pubblici.
3. Con esclusione degli incarichi relativi alla redazione della progettazione e del piano di scurezza e di coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, la sottoscrizione della convenzione/disciplinare, per importi pari o superiori ad €uro 20.000,00, è preceduta dalla produzione di

garanzia fideiussoria, costituita ai sensi dell'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, come disposto dall'art. 268 del Regolamento dei contratti.

Articolo 17
Termini e modalità di pagamento

1. I pagamenti sono disposti nei termini indicati nella convenzione/disciplinare, previo accertamento della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, da parte del soggetto competente di cui all'articolo 3.
   I compensi sono pagati, previa l'attestazione di cui al precedente articolo 12, l'accertamento, ovvero la verifica di cui all'articolo 112 del Codice dei contratti pubblici, entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura, fatti salvi termini superiori stabiliti contrattualmente nel rispetto del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

TITOLO IV
PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 18
Tipologie dei lavori eseguibili in economia

1. Possono eseguirsi in economia i lavori d'interesse comunale rientranti nell'ambito delle seguenti categorie generali:
   a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 55, 121 e 122 del Codice dei contratti pubblici;
   b) manutenzione di opere o impianti;
   c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
   d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
   e) lavori necessari per la compilazione dei progetti;
   f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori;
   g) lavori urgenti, ai sensi dell'articolo 30 del presente regolamento;
   h) lavori di somma urgenza, anche oltre il limite stabilito per gli interventi in economia, ai sensi dell'articolo 31 del presente regolamento;
   i) interventi contingibili ed urgenti, ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento.
2. Per i lavori di cui all'articolo 198 del Codice dei contratti pubblici, concernenti i beni culturali, l'affidamento in economia è consentito, oltre che nei casi previsti dall'articolo 125 del Codice, anche per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti:
   a) in amministrazione diretta, fino alla soglia di cui al precedente Art. 2, comma 1-d;
   b) per cottimo fiduciario fino alla soglia di cui al precedente Art. 2, comma 1-d.
3. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia possono essere individuati, anche in deroga alle

norme vigenti, tra gli imprenditori agricoli, qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

Per tali interventi, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:

- nel caso di imprenditori agricoli singoli, l'importo di €uro 50.000,00;
- nel caso di imprenditori agricoli in forma associata, l'importo di €uro 300.000,00.

4. L'elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 128 del Codice dei contratti pubblici, è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

CAPO II - SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Articolo 19
Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta

1. Quando si procede con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue i lavori con il proprio personale o con personale straordinario assunto per l'occorrenza.
2. Egli provvede, inoltre, a proporre al dirigente l'adozione di determinazione di impegno per l'acquisto o il noleggio del materiale e dei mezzi d'opera necessari per la realizzazione dell'opera, nell'ambito delle risorse assegnate e con le modalità di cui al presente regolamento.
3. Qualora la complessità dei lavori da eseguire lo richieda, deve essere approntata la seguente documentazione tecnica:
   a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
      - il bene su cui si deve intervenire;
      - l'esatta indicazione dei lavori;
      - le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
      - le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
   b) un preventivo di spesa indicante gli eventuali materiali da acquistare;
   c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 20
Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta

1. Il responsabile del procedimento provvede quindi direttamente alla effettuazione dei lavori, impiegando il personale messo a disposizione ed utilizzando i mezzi d'opera di proprietà o nella disponibilità dell'amministrazione o eventualmente noleggiati.
2. Il medesimo responsabile dispone l'acquisto del materiale necessario all'esecuzione dei lavori, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi e richiedendo, se del caso o se prescritto, appositi preventivi a ditte specializzate del settore. E' consentita la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della fornitura, di comprovata

urgenza o quando non abbia avuto riscontro una precedente richiesta di preventivi di spesa.

3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

CAPO III - SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO

Articolo 21

Procedura per l'esecuzione a cottimo

1. Qualora non sia possibile ricorrere alla amministrazione diretta, i lavori sono eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese fornite dei requisiti di legge, nel rispetto della procedura di seguito descritta.
2. Per ciascun lavoro da eseguire con il sistema del cottimo fiduciario deve essere approntata:
   a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
      - il bene su cui si deve intervenire;
      - l'esatta indicazione dei lavori;
      - le cause che hanno determinato la necessità e la eventuale urgenza dell'intervento;
      - le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
      - i tempi di realizzazione e di pagamento;

   b) un preventivo nel quale siano indicati e computati tutti i lavori da eseguire;
   c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 22

Affidamento dei lavori

1. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici,se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati:
   a) sulla base di indagini di mercato;
   b) tramite gli elenchi formati ai sensi del precedente articolo 5 comma 2.

   La procedura di scelta del contraente è regolata dagli articoli 34 e seguenti del presente regolamento.

   L'affidamento del lavoro è disposta con determinazione del dirigente che provvederà, altresì, alla conclusione del contratto a mezzo di scrittura privata autenticata od atto pubblico, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 39.
2. Per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui al precedente Art. 2, comma 1-f è consentito procedere ad affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, che propone al dirigente l'adozione della determinazione di impegno e di affidamento. Al medesimo dirigente competerà, altresì, la conclusione del contratto a mezzo di lettera commerciale, scrittura privata, scrittura privata autenticata od atto pubblico, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 39.
3. L'atto di cottimo deve indicare:
   a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice dei contratti pubblici;
g) le garanzie a carico dell'esecutore.

4. Gli affidamenti di lavori con il sistema del cottimo fiduciario sono soggetti alle comunicazioni di cui al successivo articolo 39, comma 3.

Articolo 23
Consegna dei lavori

1. Il responsabile del procedimento dispone, attraverso la direzione dei lavori, la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria.
2. L'esecuzione dei lavori, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, avviene sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento.

Articolo 24
Inadempimento

1. In caso di inadempimento dell'appaltatore, la risoluzione del contratto è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto al Comune.
2. Il Comune ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro o della provvista a spese dell'impresa inadempiente, impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno.

CAPO IV - CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 25
Contabilizzazione dei lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
   a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti in appalto;
   b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.
2. La contabilizzazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
   a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
   b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.
3. Nei casi di lavori affidati in amministrazione diretta di importo non superiore a 20.000 euro ed i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, si può applicare la contabilità semplificata di cui all'articolo 210 del regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 26

Rendiconto finale delle spese e certificato di regolare esecuzione

1. Per il rendiconto finale delle spese si applica l'articolo 208 del regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici; ai sensi del medesimo articolo, per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione.
2. Per i lavori contabilizzati ai sensi del precedente articolo 25, comma 3, in applicazione dell'articolo 210 del regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Articolo 27
Termini e modalità di pagamento

1. I pagamenti sono disposti con le modalità e nei termini indicati nel contratto e nella lettera-invito, previo accertamento dei lavori eseguiti nel rispetto ed alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, da parte del soggetto competente di cui all'articolo 3. Essi sono disposti entro trenta giorni dalla data di certificato di regolare esecuzione/accertamento ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura, fatti salvi termini superiori stabiliti contrattualmente nel rispetto del D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231.

Articolo 28
Lavori non previsti

1. Quando, nel corso dei lavori, risultino necessarie nuove opere o forniture non previste, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ai prezzi stabiliti dai prezziari previsti dalla vigente normativa o ad altri previsti nella perizia/progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.
2. Tali nuovi prezzi sono approvati con apposito atto del responsabile del procedimento e, qualora non vengano accettati dall'esecutore, troverà applicazione l'articolo 163, comma 5, del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 29
Perizie suppletive

1. Ove, durante l'esecuzione dei lavori, si riconosca insufficiente la somma impegnata, il responsabile del procedimento predisporrà apposita relazione in ordine:
   a) alla variante proposta;
   b) ai motivi e cause che ne hanno determinato la necessità;
   c) all'eventuale importo di spesa aggiuntivo.

2. Il dirigente provvederà con propria determinazione, nel rispetto del disposto di cui al precedente articolo 2, comma 2, all'eventuale integrazione dell'impegno di spesa.
3. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare il limite di cui al precedente Art. 2, comma 1, lettera b.

CAPO V - LAVORI URGENTI

Articolo 30
Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno determinato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Al verbale segue prontamente la redazione di una perizia estimativa che costituisce presupposto sufficiente per definire l'ammontare della spesa e consentire l'adozione del provvedimento di impegno.
3. Il responsabile del procedimento attiva con sollecitudine le procedure previste dal presente regolamento per la scelta del contraente.

Articolo 31
Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici, il responsabile del procedimento e il tecnico, che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 €uro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal soggetto di cui al precedente comma 1, indipendentemente dall'importo della prestazione e nei limiti di cui al comma 1.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5, del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.
4. Il soggetto di cui al comma 1 compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'organo competente al provvedimento della copertura della spesa ed all'approvazione dei lavori.
5. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1, qualora sia stata effettuata senza le procedure di cui al comma 1 del medesimo articolo 191 è regolarizzata con l'emanazione del provvedimento di impegno e la sua comunicazione al terzo contraente, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'Amministrazione, il dirigente responsabile procede all'immediata sospensione dei lavori ed alla liquidazione delle sole spese relative alla parte già eseguita.

Articolo 32
Interventi contingibili ed urgenti

1. Qualora gli interventi d'urgenza o di somma urgenza di cui agli articoli precedenti siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 50, comma 5, o 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 11, 32 e 33, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.

2. Il responsabile di cui all'articolo 3 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

TITOLO V NORME COMUNI

Articolo 33
Determinazione a contrattare.
Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. La procedura di scelta del contraente deve essere preceduta dall'adozione della determinazione a contrattare riportante, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000:
   a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
   b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
   c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni, nonché dal presente regolamento, e le ragioni che ne sono alla base.
2. Nella medesima determinazione il competente dirigente, oltre a prenotare la spesa necessaria stimata, deve dare atto, per l'acquisizione di beni e servizi, della verifica di cui al precedente articolo 4, comma 3 e del rispetto dell'articolo 26, comma 3, della legge n. 488/1999.
3. Nel caso di affidamento diretto, i contenuti della determinazione a contrattare devono essere riportati nella determinazione di affidamento.
4. In tutte le procedure di affidamento in economia si applicano, nei limiti e secondo le modalità stabilite ivi e nelle relative Determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), le norme di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13/8/2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 34
Procedura di scelta del contraente

1. Al di fuori degli affidamenti diretti di cui all'Art. 34, comma 3, la procedura di scelta del contraente avviene attraverso gara informale, con il criterio del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L'invito alla gara è trasmesso agli operatori economici individuati dal responsabile del procedimento con modalità che ne assicurino la ricezione. Esso contiene ogni elemento ritenuto utile o necessario dal responsabile del procedimento per meglio definire la prestazione da acquisire e, ai sensi delle norme vigenti, nel caso di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad €uro 20.000,00 i seguenti elementi:

   - l'oggetto della prestazione, le sue caratteristiche tecniche, eventualmente descritte in apposito capitolato, e l'importo massimo previsto;
   - i requisiti soggettivi richiesti all'affidatario, e la richiesta al medesimo di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
   - il criterio di scelta del contraente di cui al comma 1;
   - il termine per la presentazione delle offerte ed il periodo di validità delle stesse;
   - l'eventuale prezzo posto a base di gara, che non potrà essere superiore a quello eventualmente conseguito dalle convenzioni Consip s.p.a. in materia;
   - l'importo dell'eventuale garanzia provvisoria e le modalità di costituzione;

- le garanzie richieste;
- le modalità ed i tempi di esecuzione della prestazione e le eventuali penali per ritardi, determinate in conformità alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del presente regolamento;
- i termini di pagamento, non eccedenti trenta giorni, fatta salva la possibilità di stabilire tempi superiori nel rispetto del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231;
- eventuale schema del contratto di cottimo;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di essere in regola con tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità.

3. L'invito deve essere inviato, di norma, almeno otto giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
4. Se ritenuto opportuno e, in ogni caso, per gli affidamenti pari o superiori a 20.000,00 €uro, le offerte devono essere presentate in busta chiusa, entro il termine indicato nella lettera di invito; sulla busta deve essere riportato il nominativo del mittente e l'oggetto della gara.
5. Le offerte devono contenere l'indicazione del prezzo offerto in modo chiaro e leggibile; se del caso, ad esse deve essere allegata una dichiarazione con la quale la ditta offerente attesti di aver preso visione dello stato dei luoghi dove dovrà essere eseguita la prestazione, nonché delle condizioni disciplinanti la sua esecuzione e di accettarle in ogni loro parte.
6. Scaduto il termine fissato per la presentazione, le buste vengono aperte dal responsabile del procedimento alla presenza di due impiegati appartenenti alla Ripartizione interessata.

   Accertata la regolarità e la completezza della documentazione richiesta, il responsabile del procedimento aggiudica in via provvisoria il servizio, lavoro o fornitura al miglior offerente, individuato in base ai criteri di scelta stabiliti nella lettera di invito.
7. Delle operazioni eseguite viene redatto apposito verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dai due dipendenti di cui sopra.

Articolo 35
Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Se la scelta del miglior offerente avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si applicano le norme di cui all'articolo 83 del Codice dei contratti pubblici e nella richiesta d'invito a presentare offerta sono individuati i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, individuandoli fra quelli esemplificati nel comma 1 della medesima norma o fra altri idonei ai sensi della norma stessa. Ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/1999, i valori di prezzo e qualità di cui alle eventuali convenzioni Consip in vigore relative alla tipologia di fornitura da acquisire costituiscono, rispettivamente, il parametro massimo del prezzo e quello minimo della qualità della fornitura da acquisire in economia. Non possono essere utilizzati per determinare la qualità dell'offerta elementi che attengono all'accertamento dell'idoneità degli offerenti, quali l'esperienza, la capacità tecnica-professionale o economico-finanziaria, la competenza, le referenze, i servizi o lavori analoghi già realizzati.

2. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento, lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
3. La valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice composta dal dirigente della struttura competente per materia, che la presiede, e da due componenti esperti selezionati dal dirigente stesso fra i dirigenti e i dipendenti del Comune con competenze specifiche, previa autorizzazione del Segretario Comunale per i dirigenti e del rispettivo Responsabile del Servizio per gli altri dipendenti. Il Segretario Generale può far parte della Commissione in qualità di esperto. In assenza di personale interno con la professionalità richiesta, i componenti esperti sono scelti fra funzionari di altri enti pubblici o fra altri esperti in materia esterni rispetto alla Pubblica Amministrazione. La commissione giudicatrice è nominata dal dirigente di cui al precedente comma dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Può essere richiesto di prestare servizio di segretario verbalizzante, che stila il verbale delle operazioni, ad un impiegato dell'Area interessata o di altra Area , previa autorizzazione del relativo dirigente. Il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento. Ai componenti della commissione si applicano le cause di incompatibilità e di astensione previste dall'articolo 84 del Codice dei contratti pubblici. Per i componenti interni ed il segretario verbalizzante, la partecipazione alla commissione non dà diritto alla percezione di compensi o gettoni di presenza, salvo diverse disposizioni recate dalla contrattazione decentrata.

Articolo 36
Verifica anomalia delle offerte

1. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, la valutazione della loro congruità è effettuata con il procedimento di verifica di cui agli artt. 86, 87 e 88 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 37
Aggiudicazione definitiva

1. Il competente dirigente, previa verifica della regolarità della procedura, con sua determinazione procede all'approvazione degli atti di gara ed all'aggiudicazione definitiva.
2. Nel caso di aggiudicazione di fornitura in economia ad un operatore economico nonostante la presenza di convenzioni Consip nel settore merceologico interessato, copia della determinazione di aggiudicazione definitiva, recante la dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 3, va trasmessa all'organismo comunale che esercita il controllo di gestione, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge n. 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. L'aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso, da parte del soggetto affidatario, dei requisiti prescritti. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario per valori pari o superiori ad €uro 40.000, IVA esclusa, è soggetto ad avviso post-informazione mediante pubblicazione sul profilo Web del Comune, nonché a comunicazione, secondo le norme di legge, agli altri partecipanti alla gara informale. Gli affidamenti in economia di tutti i tipi sono soggetti alla comunicazione all'AVCP e/o all'Osservatorio Regionale della

medesima, a partire dai limiti di valore e secondo le modalità stabilite dall'Autorità suddetta in base al Codice dei contratti pubblici.

Articolo 38
Stipulazione del contratto

1. Fatti salvi i disposti di cui ai precedenti articoli 10 e 20, ogni prestazione che a seguito della procedura di acquisizione, anche diretta, risulti inferiore ad €uro 10.000,00 è perfezionata, a cura del dirigente competente, almeno mediante lettera commerciale.
2. Fatte salve le convenzioni/disciplinari d'incarico per prestazioni professionali di cui al precedente articolo 16, cui si applicano le norme di settore, nel caso in cui l'importo contrattuale risulti pari o superiore ad €uro 10.000,00 il perfezionamento del contratto è concluso mediante scrittura privata. Nel caso di importo pari o superiore ad € 20.000,00, la sottoscrizione è preceduta dalla produzione di garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, costituita ai sensi dell'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici.
3. I contratti di importo superiore a 30.000 €uro sono stipulati nella forma della scrittura privata autenticata o atto pubblico, fatte salve le convenzioni/disciplinari d'incarico per prestazioni professionali di cui al precedente articolo 16, cui si applicano le norme di settore.
4. I contraenti privati sono tenuti al previo versamento delle spese contrattuali dovute.

Articolo 39
Ulteriori indicazioni per l'affidamento
e l'esecuzione dei contratti

1. Nell'ambito dei contratti da stipularsi ai sensi del presente regolamento, qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità di beni, servizi o lavori occorrenti nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque alla scadenza del bilancio pluriennale vigente alla data della stipulazione, è consentita, fatte salve le regole generali civilistiche (artt. 1325, 1346, 1418 del codice civile), una formulazione del contratto in base al quale il suo valore presunto sia assunto, sin dal principio, sulla base di criteri certi per la determinabilità della prestazione richiesta.
2. I contratti di cui al precedente comma dovranno essere conclusi, mediante le procedure previste dal presente regolamento per ciascuna tipologia ed entro i limiti finanziari previsti, sulla base di una preliminare valutazione parametrica per la stima della prestazione che deve risultare congrua, verosimile e attendibile rispetto agli effettivi bisogni; tale stima, da eseguirsi a cura del soggetto di cui all'articolo 3, può essere parametrizzata anche sulla base della pregressa esperienza. Qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari ulteriori interventi comunque riconducibili per tipologia al medesimo contratto, il responsabile di cui all'articolo 3 autorizza l'ulteriore spesa, fatti salvi il disposti di cui ai precedenti articoli 4 comma 3 e 38, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:

   a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
   b) la differenza fra il limite finanziario massimo previsto dal presente regolamento per la tipologia di affidamento e l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale, nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo 2.

3. Stante la specificità di tali contratti, caratterizzati per il contenuto determinabile in ragione delle effettive necessità manifestate dall'amministrazione nel periodo temporale di efficacia dello stesso, le caratteristiche e tutte le condizioni di esecuzione dovranno essere esplicitate nello *schema di contratto,* posto a base di gara, e più precisamente in luogo delle *condizioni di esecuzione* e del *termine di ultimazione della prestazione.*

Articolo 40
Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente.

TITOLO VI
NORME FINALI

Articolo 41
Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali che dispongano con efficacia generale in modo diverso da quanto previsto dal regolamento medesimo.
2. In tali casi, in attesa di eventuale aggiornamento formale del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata. In particolare, si applicano automaticamente le variazioni normative alle procedure ed ai limiti di importo, stabiliti dal Codice dei contratti pubblici o dal relativo Regolamento di esecuzione, di cui all'articolo 2 per le procedure in economia di cui all'articolo 1, variazioni in diminuzioni come in aumento.

Articolo 42
Centrale Unica di Committenza

1. In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art.33 , comma 1, del D.Lgs 163/2006 , le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture affidate a mezzo della Centrale Unica di Committenza e a quelle eventualmente disposte direttamente dal Responsabile del Procedimento.

Articolo 43
Accesso ai procedimenti

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento, l'Amministrazione Comunale garantisce a tutti i cittadini il diritto all'informazione sull'attività da essa svolta nel corso delle procedure per l'esecuzione delle forniture "in economia".

Articolo 44
Entrata in vigore - Abrogazioni - Pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il "Regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia e delle forniture ad essi connesse", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 28/06/2007 .

3. Sono inoltre abrogate le ulteriori norme regolamentari che risultino comunque in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
4. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, è pubblicata sul sito internet del Comune a disposizione del pubblico, e viene periodicamente tenuta aggiornata con le modificazioni automatiche di cui al precedente articolo 41.